

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2298 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: SESTINI DANILO

Data pubblicazione: 30/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 26455-2016 proposto da:

POLIMENI FRANCESCO, BOSCO MARIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio
dell'avvocato DOMENICO POLIMENI, che li rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ATTILIO COTRONEO;

- ricorrenti -

contro

COMUNE REGGIO CALABRIA, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato ERMELINDA NAPPA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 86/2016 della CORTE D'APPELLO di
REGGIO CALABRIA, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Rilevato che:

la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto le domande proposte da Francesco Polimeni e Maria Bosco nei confronti del Comune di Reggio Calabria per il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta del primo dal ciclomotore di proprietà della seconda, che gli attori assumevano causati dalla presenza di una buca non segnalata sul manto stradale;

la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale avesse inquadrato la vicenda nel paradigma dell'art. 2043 cod. civ. e avesse ritenuto non provati i requisiti -della non visibilità e della non prevedibilità- integranti gli estremi dell'insidia stradale di cui l'amministrazione comunale era stata chiamata a rispondere;

hanno proposto ricorso per cassazione il Polimeni e la Bosco, affidandosi a tre motivi; ha resistito il Comune di Reggio Calabria con controricorso.

Considerato che:

il primo motivo (che denuncia la violazione dell'art. 132, co. 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all'artt. 111 Cost., per «irriducibile contraddittorietà» e «illogicità manifesta» della motivazione) è infondato in quanto la Corte ha seguito un percorso motivazionale che, affermata la prevedibilità della buca e ricondotto esclusivamente all'imprudente condotta di guida del Polimeni il suo mancato avvistamento, ha coerentemente escluso la ricorrenza degli elementi -della non



prevedibilità e la non visibilità del pericolo- necessari ad integrare l'insidia stradale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (sulla base dell'inquadramento compiuto dal primo giudice e non contestato in sede di gravame); né le censure relative all'erroneità del richiamo all'art. 149 C.d.S. e alla supposizione che le vetture che precedevano il ciclomotore avessero un'«andatura non lineare» valgono a incrinare la sostanziale coerenza di una motivazione che è basata sulla prevedibilità dell'esistenza di buche stradali e sulla possibilità di avvistarle con una condotta di guida più attenta alle condizioni del manto stradale (tenuto conto anche dell'ampiezza dell'avvallamento e dell'orario «centro-diurno» in cui si era verificato il sinistro);

il secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e censura la Corte per avere «travisato le risultanze processuali») è inammissibile in quanto si risolve nella sollecitazione a una diversa lettura di merito, sulla base di un apprezzamento alternativo degli elementi emersi dall'istruttoria;

il terzo motivo è anch'esso inammissibile, poiché le denunciate violazioni di norme di diritto vengono postulate -in modo assolutamente generico- sulla base del presupposto del «travisamento della prova», in relazione al quale la sentenza è -come detto sopra- incensurabile;

le spese di lite seguono la soccombenza;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al

rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Roma, 15.11.2017

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Rossana Riccardi

